



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 82/18/CONS**

**RICHIAMO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI  
A TUTELA DEL PLURALISMO E DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NEI  
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE DURANTE LA SECONDA FASE  
DELLA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DELLA  
CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  
FISSATE PER IL GIORNO 4 MARZO 2018**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 20 febbraio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito, *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante “*Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018*”;

VISTO il provvedimento 9 gennaio 2018 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per il giorno 4 marzo 2018*”;

VISTO l’esposto presentato dalla lista “*CasaPound Italia*” (prot. n. 11407 del 16 febbraio 2018) con il quale la lista esponente ha denunciato, alla luce dei dati di monitoraggio relativi al periodo 5-11 febbraio 2018, una ripartizione squilibrata dell’apertura alle diverse forze politiche ed, in particolare, una situazione di svantaggio per “*CasaPound*” chiedendo dunque all’Autorità di procedere all’adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori;

VISTO l’esposto presentato dalla “*Lista Noi con l’Italia-UDC*” (prot. n. 11642 del 19 febbraio 2018) con il quale il soggetto esponente ha lamentato, alla luce dei dati di monitoraggio pubblicati sul sito dell’Autorità, la non corretta ed equilibrata informazione veicolata da tutte testate monitorate in relazione alle diverse proposte politiche di cui si compone la coalizione di centrodestra, rappresentazione che, ad avviso del segnalante, penalizza la lista esponente;

VISTO l’esposto presentato dalla lista “*Per una Sinistra rivoluzionaria*” (prot. n. 11958 del 20 febbraio 2018), con il quale il soggetto esponente ha denunciato, alla luce dei dati di monitoraggio pubblicati sul sito dell’Autorità, la presunta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* in danno di tale lista per una non equilibrata ripartizione degli spazi su tutte le testate. La lista chiede pertanto un intervento dell’Autorità al fine di ripristinare l’equilibrio;

VISTO l’esposto presentato dalla lista “*Insieme*” (prot. n. 12093 del 20 febbraio 2018), con il quale il soggetto esponente ha denunciato la presunta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* in danno di tale lista in ragione della pretesa assenza di confronto tra soggetti analoghi nei programmi di informazione diffusi dalla



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

concessionaria pubblica e dalle emittenti televisive nazionali private, circostanza che impedirebbe all'elettorato di conoscere "l'intero ventaglio delle posizioni in campo". La lista chiede dunque un intervento immediato dell'Autorità per il ripristino dell'equilibrio nell'informazione;

VISTE le considerazioni svolte e i dati forniti dalle società Rai (ns. prot. n. 11898), R.T.I. (ns. prot. n. 11876), La7 (ns. prot. n. 11797) e Sky (ns. prot. n. 11877) in relazione all'esposto della lista "CasaPound";

RITENUTO di procedere alla trattazione congiunta delle segnalazioni *de quibus* in considerazione della connessione tra le questioni trattate, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

RITENUTO che l'Autorità, sulla base dei poteri conferitigli dalla legge, è legittimata a verificare d'ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di *par condicio* elettorale, facoltà peraltro espressamente prevista dall'art. 27, comma 6, della delibera n. 1/18/CONS;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 4 marzo 2018;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell’Autorità n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 9 gennaio 2018;

CONSIDERATO che l’art. 8 della delibera n. 1/18/CONS prevede che l’Autorità trasmette settimanalmente a ciascuna società radiotelevisiva oggetto di monitoraggio i dati riferiti alle rispettive testate e che, alla medesima scadenza, procede alla verifica del rispetto del principio del pluralismo;

CONSIDERATO altresì che il citato art. 8 declina puntualmente i criteri e le modalità dell’attività di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di *par condicio* da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private;

CONSIDERATO, con particolare riferimento ai programmi di approfondimento informativo, che a norma del comma 5 dell’art. 8 citato *“L’Autorità verifica altresì, alle medesime scadenze indicate al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto del format e della periodicità di ciascun programma ... in modo da garantire tra l’altro una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell’intero periodo elettorale”*. A tal fine l’Autorità tiene conto dei dati relativi a ciascun programma al fine di valutare l’equilibrato accesso delle forze politiche al complesso dei programmi ricondotti alla responsabilità di ciascuna testata;

RILEVATO inoltre che, a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all’area dell’informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che l'art. 7 della delibera n. 1/18/CONS stabilisce che i programmi di informazione (telegiornali, giornali radio, notiziari, rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo), *“riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”*;

CONSIDERATO che l'art. 4 del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza stabilisce che *“i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”*. In particolare, *“i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2 ...”*;

CONSIDERATO che l'art. 8, commi 4 e 5, della delibera n. 1/18/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo nel corso della presente campagna elettorale avuto riguardo non solo al tempo di parola fruito, ma anche valutando il tempo di notizia;

CONSIDERATO in particolare che ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza sul rispetto della legge e delle relative disposizioni attuative, l'art. 8, comma 4, del citato provvedimento dispone che *“Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, l'Autorità verifica, ogni settimana, il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati nonché del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento, presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature”*;

CONSIDERATO, altresì, che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

CONSIDERATO inoltre che, sulla base delle previsioni recate dai provvedimenti attuativi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, adottati in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, si intendono per soggetti politici: a) le coalizioni di cui all'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; b) le liste di candidati di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute;

RILEVATA pertanto l'esigenza di verificare il rispetto del principio della parità di trattamento tra i soggetti in competizione avuto anche riguardo alle liste facenti parti della medesima coalizione e di quelle liste espressione di soggetti politici non presenti nella prima fase della campagna elettorale; ciò al fine di assicurare all'elettorato, in vista dell'approssimarsi del voto, una completa ed imparziale informazione su tutti i soggetti in competizione, garantendo una illustrazione adeguata di tutte le proposte politiche, anche di quelle riconducibili alla medesima coalizione, che consenta di apprezzare le specificità di ciascuna;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi alla settimana 12-18 febbraio 2018;

TENUTO CONTO in particolare dell'andamento dei tempi fruiti dai soggetti politici in competizione nei notiziari diffusi dalle diverse testate televisive nazionali oggetto di monitoraggio nel corso della seconda fase della campagna elettorale (29 gennaio-18 febbraio 2018) e degli spazi fruiti nell'ambito dei programmi di approfondimento informativo diffusi nel medesimo periodo, avuto riguardo al ciclo di ciascun programma e al complesso dei programmi diffusi da ciascuna testata;

VALUTATA l'ottemperanza prestata ai provvedimenti di richiamo adottati dall'Autorità a seguito della valutazione settimanale dei dati di monitoraggio secondo quanto previsto nell'art. 8 del regolamento di cui alla delibera n. 1/18/CONS e tenuto conto delle condotte assunte dalle testate a seguito delle note inviate, nel medesimo periodo, alle diverse società per segnalare specifici elementi di criticità evidenziati dall'esame dei dati;

CONSIDERATO che dall'esame dei dati di monitoraggio relativi ai programmi



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

di informazione (notiziari ed extra tg) diffusi dalle testate oggetto di monitoraggio nel periodo 29 gennaio-18 febbraio 2018, pur prendendo atto delle iniziative assunte al fine di assicurare un equilibrato accesso delle diverse forze politiche secondo quanto richiesto dall'Autorità in ossequio al dettato normativo, emergono tuttora taluni elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione dei soggetti politici con riferimento in particolare alle liste facenti parti della medesima coalizione - che devono beneficiare tutte di spazi proporzionali, idonei alla presentazione della rispettiva offerta politica - e a quelle liste espressione di soggetti politici non presenti nella prima fase della campagna elettorale, secondo i criteri individuati nell'art. 8, comma 4, della delibera n. 1/18/CONS. In particolare, in alcuni notiziari ci sono forze politiche non adeguatamente rappresentate mentre nei programmi diffusi da alcune testate si registra una non equilibrata e proporzionale presenza dei diversi soggetti politici in competizione;

RILEVATA l'esigenza di garantire all'elettorato, in vista dell'approssimarsi del voto, una completa ed imparziale informazione su tutti i soggetti in competizione, garantendo una rappresentazione adeguata di tutte le proposte politiche, come sopra individuate, che consenta di apprezzare le specificità di ciascuna;

RITENUTO, pertanto, di dover rivolgere un richiamo a tutte le emittenti radiotelevisive nazionali oggetto del monitoraggio affinché provvedano, in maniera rigorosa e con effetto immediato, al rispetto della parità di trattamento tra soggetti politici, in relazione sia al tempo di parola che al tempo di notizia fruito, avuto specifico riguardo alle liste riconducibili alle due coalizioni in competizione e a quelle liste espressione di soggetti non presenti nella prima fase di campagna elettorale. Ciò al fine di garantire all'elettorato una rappresentazione proporzionale, completa ed imparziale delle diverse proposte politiche in vista del voto del 4 marzo;

UDITA la relazione del Presidente;

### **RICHIAMA**

le emittenti televisive nazionali a provvedere, secondo quanto precisato in premessa, in maniera rigorosa e con effetto immediato, al rispetto della parità di trattamento tra soggetti politici, in relazione sia al tempo di parola che al tempo di notizia fruito, avuto specifico riguardo alle liste riconducibili alle due coalizioni in competizione e a quelle liste espressione di soggetti non presenti nella prima fase di campagna elettorale. Ciò al fine di garantire all'elettorato una rappresentazione proporzionale, completa ed imparziale delle diverse proposte politiche in vista del voto del 4 marzo.

L'Autorità si riserva di verificare l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio di tutte le testate, con riferimento sia ai notiziari sia ai programmi di approfondimento informativo, procedendo alle valutazioni di competenza secondo quanto previsto dall'art. 8 della delibera n. 1/18/CONS.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La presente delibera è notificata ai soggetti esponenti di cui in premessa, alle società Rai, R.T.I., La7 e Sky ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 febbraio 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi